# COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 –Tel. 0456132611 – Fax 0456101401


## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Pubblica** di **PRIMA** Convocazione

**NUMERO 27 DEL 23/04/2024**

OGGETTO:
**APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella sala consiliare convocato dal suo Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto da Marta Temellin. Partecipa il Segretario Generale Massimo Di Marco.

Fatto l'appello risulta quanto segue

| N. | Nominativo | A/P | N. | Nominativo | A/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVOLI GIAMPAOLO | P | 10 | FACCHIN ALBERTO | P |
| 2 | TEMELLIN MARTA | P | 11 | GASPARI GIULIANO | A |
| 3 | LAIN GABRIELE | P | 12 | GAMBIN NICOLA | P |
| 4 | PELLEGRINO AMBRA | P | 13 | SOMMAGGIO BARBARA | P |
| 5 | TEBALDI MARIA ROSA | P | 14 | FERRARESE EMANUELE | A |
| 6 | ROSSI LUCA | A | 15 | MIOTTI MASSIMILIANO | P |
| 7 | ADAMI DANIELE GIUSEPPE | P | 16 | TEBALDI VALENTINA | P |
| 8 | ZAFFAINA LUCA | A | 17 | MAZZON ALESSANDRO | P |
| 9 | GOZZI GINO | P | | | |

Partecipano inoltre alla seduta i seguenti Assessori
ZORZANELLO CRISTINA, VERONA ANTONIO CAMILLO CLAUDIO, PIMAZZONI ADRIANO, STERCHELE ANNA MARIA, DE LUCA SIMONA

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperti i lavori del Consiglio ed invita a discutere sull'oggetto suindicato.

# COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 –Tel. 0456132611 – Fax 0456101401


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23/04/2024

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2024

**Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N° 29 / 2024**

**L'ASSESSORE DE LUCA SIMONA**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, - art. 1, comma 527 – che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTE:**

- la delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021 ed in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la deliberazione 52/2020/rif del 03/03/2020 di ARERA rubricata: "semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio al procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la delibera di ARERA n. 444 del 31/10/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- la deliberazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";*
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

**RICHIAMATI:**

**-** l'articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n.158 disciplinante l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti;
**-** il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**DATO ATTO** che all'attualità nell'ambito territoriale a cui appartiene il Comune di San Bonifacio risulta operativo il Consiglio di Bacino Verona Nord quale autorità d'ambito;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 6.3 dell'allegato A della delibera 443/2019 di Arera, con deliberazione n. 7 del 05/05/2022 il Consiglio di Bacino ha provveduto all'approvazione del Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 4 del 10.04.2024 il Consiglio di Bacino ha provveduto a validare l'aggiornamento al Piano Economico - Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 26 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si é provveduto alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni dal 2024 al 2025 validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

**DATO ATTO** che, a seguito delle già citate delibere n. 363/2021/R/RIF, 2/DRIF/2021 e 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**DATO ATTO** che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (T.E.F.A.), applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona sull'importo del

tributo, pari al 5%, da corrispondere direttamente alla medesima mediante lo specifico codice tributo;

**DATO ATTO** altresì che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

**a) UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
**b) UR2,a,** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**CONSIDERATO** che dal Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sopraccitato risulta, per l'anno 2024, un costo del servizio stimato in complessivi € 2.523.055,00 (Iva inclusa) e che pertanto il gettito totale del tributo comunale sui rifiuti TARI, al fine di conseguire la copertura del 100% dei costi di gestione, dovrà raggiungere tale somma, al netto delle le entrate di cui alla determinazione di ARERA n. 2/DRIF del 04.11.2021 – punto 1.4, a cui dovrà altresì applicarsi l'addizionale provinciale del 5% e le componenti perequative UR1,a e UR2,a;

**ESAMINATE** le tariffe TARI anno 2024, le ripartizioni, nonché le agevolazioni previste, elaborate dal Servizio Tributi e proposte dall'Amministrazione come da documento Allegato sub A) alla presente deliberazione;

**VISTO** il nuovo regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29.02.2024 in vigore dal 01.01.2024;

**REPUTATO,** ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 e del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti stabilire per l'anno 2024 n. 2 rate come segue:
- 1^ rata acconto: 30 SETTEMBRE 2024
- 2^ rata saldo: 30 NOVEMBRE 2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Settembre 2024.

**STABILITO** che il versamento della TARI sarà effettuato utilizzando il modello F24;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 20016, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 30 dicembre 2021 (c.d."Milleproroghe") convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n°15 i comuni in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n°147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**PRESO ATTO** che la delibera di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini

e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**P R O P O N E**

1) **di dare** atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di approvare** le Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 e le relative agevolazioni, così come riportato nel prospetto pure allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale (All. A);

3) **di fissare** le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2024:
- 1^ rata acconto: 30 SETTEMBRE 2024
- 2^ rata saldo: 30 NOVEMBRE 2024
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2024;

4) **di stabilire** che il versamento della TARI sarà effettuato utilizzando il modello F24;

5) **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, fissato dalla Provincia di Verona nella misura del 5%;
- le componenti perequative UR1,a, e UR2,a, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

6) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**********

Il Presidente pone in trattazione il presente punto all'o.d.g., illustrandone il contenuto. L'intervento è riportato integralmente nell'allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Prende la parola l'Assessore De Luca. L'intervento è riportato integralmente nell'allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Gli interventi dei Consiglieri sono riportati integralmente nell'allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Presidente pone ai voti l'argomento e si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 13;
Consiglieri votanti n. 8;
Consiglieri astenuti: n. 5 (Mazzon, Tebaldi V., Miotti, Sommaggio, Gambin);
Voti favorevoli: n. 8 (Facchin, Gozzi, Adami, Tebaldi M. R., Pellegrino, Lain, Temellin, Provoli);
Voti contrari: nessuno;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

in relazione all'urgenza di dare corso ai successivi adempimenti, con separata votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13;
Consiglieri votanti n. 8;
Consiglieri astenuti: n. 5 (Mazzon, Tebaldi V., Miotti, Sommaggio, Gambin);
Voti favorevoli: n. 8 (Facchin, Gozzi, Adami, Tebaldi M. R., Pellegrino, Lain, Temellin, Provoli);
Voti contrari: nessuno;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

**********

Il Presidente alle ore 21:13 dichiara chiusa l'odierna seduta del Consiglio Comunale avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno.

**PUNTO 2) APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2024**

PRESIDENTE TEMELLIN:

Abbiamo appena votato il Piano Economico Finanziario e dal Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti risulta, per l'anno 2024, un costo del servizio stimato in complessivi 2.523.055 euro, IVA inclusa, pertanto il gettito totale del tributo comunale sui rifiuti TARI al fine di conseguire la copertura del 100% dei costi di gestione - come si diceva prima deve essere interamente coperto dalla TARI il costo di gestione dei rifiuti - dovrà appunto raggiungere tale somma. A questo devono applicarsi l'addizionale provinciale del 5% e le componenti perequative UR1 e UR2. Di queste ne abbiamo parlato già nel Consiglio Comunale del 29 febbraio 2024 quando abbiamo approvato il regolamento comunale per la disciplina della TARI, tributo sui rifiuti. Come si diceva già l'altra volta, ARERA ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, queste due componenti perequative, una per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, che per l'anno 2024 è pari a 0,10 euro per utenza per anno, e la UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che per l'anno 2024 è pari ad 1,50 euro per utenza per anno. Le tariffe TARI per il 2024, le ripartizioni nonché le agevolazioni previste, sono state elaborate dall'ufficio tributi e proposte dall'Amministrazione e sono contenute nell'allegato a questa proposta di delibera. Ora lascio la parola all'Assessore De Luca per ulteriori precisazioni. Grazie.

ASSESSORE DE LUCA:

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come si diceva, la tariffa TARI è piuttosto particolare, nel senso che questa deve essere totalmente ripartita e quindi incassata sulle utenze, le quali sono utenze non domestiche e utenze domestiche. Quindi ribadisco, come si diceva prima, fatti 100 i costi questi devono essere interamente ripartiti su utenze domestiche e non domestiche. Quindi noi abbiamo un totale costo del servizio pari a 2.523.055 euro, che deve essere suddiviso in utenze domestiche che peseranno per il 59% e utenze non domestiche per il 41%. Il totale, che è appunto il 100% del piano tariffario, è quello che dovremmo andare ad incassare attraverso le tariffe TARI. Abbiamo previsto, come negli anni precedenti, due scadenze; la prima rata di acconto al 30 settembre, la seconda come saldo al 30 novembre, pagabili attraverso il modello F24, con la possibilità poi eventualmente del pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre. Volevo andare a precisare che è cambiato negli ultimi due anni il metodo con il quale viene calcolata la tariffa rifiuti, metodo indicato dall'ARERA. Non si prevede più la copertura dei costi previsionali per il piano finanziario, ma si deve garantire la copertura dei costi effettivamente sostenuti. Oltretutto il metodo prevede che i costi riconosciuti in tariffa nell'anno zero, quindi ipotizziamo in quest'anno, siano quelli del ciclo della raccolta dei rifiuti dell'anno 0 meno 2, quindi di due anni fa. Quindi noi adesso andiamo a ripartire sulle tariffe tutta una serie di costi che sono andati in aumento due anni fa, principalmente costi sostenuti per l'incremento degli oneri 2022-2023, ad esempio per l'emergenza Covid, ad esempio per l'aumento dei costi energetici e dei carburanti dovuti ai conflitti bellici tutt'ora in corso. Soprattutto i costi Covid sono costi che noi avevamo comunque sostenuto e messo a bilancio a consuntivo e quindi non ripartito sulle tariffe ancora nel 2021-2022, ma che adesso l'ARERA ci obbliga a riversare sulle tariffe. Non so se ricordate, durante il periodo Covid abbiamo fatto diverse variazioni di bilancio, con le quali andavamo a coprire con l'avanzo di Amministrazione una serie di maggiori costi sui servizi che si sostenevano in quegli anni, dovuti all'emergenza. Pensavamo di aver chiuso lì il capitolo, in realtà l'ARERA ci obbliga ad andare a recuperare questi costi sulle tariffe a due anni di distanza. Ecco, questo mi premeva precisarlo perché effettivamente non possiamo nasconderci. Le tariffe sono in aumento, il piano tariffario è in aumento e le tariffe sono in aumento. C'è una logica e oltretutto il Comune ha ben poche armi a

disposizione, nel senso che l'ARERA e la normativa prevede che fatti 100 i costi, sostenuti effettivamente ancora due anni fa, io debba andare a recuperare interamente sulle tariffe i 100 e non ho la possibilità eventualmente di mettere in gioco magari degli avanzi di bilancio, a copertura di quello che è l'aumento del piano tariffario. Oltretutto i tempi anche per poter fare eventualmente delle manovre su quelle che sono le agevolazioni previste sul regolamento TARI sono state strettissime, perché il piano finanziario è stato approvato dal Consorzio di Bacino esattamente in data 10 aprile. Il 10 aprile viene approvato, viene comunicato ai Comuni, i quali entro il 30 aprile devono approvare il piano tariffario. Ecco, quindi tempistiche sempre molto strette e si lavora sempre in emergenza, si fa fatica a fare una corretta pianificazione. Eventualmente, ecco, se ci sono domande resto a disposizione. Grazie.

PRESIDENTE TEMELLIN:

Ringrazio l'Assessore De Luca e apro la discussione ad eventuali interventi. Prego, Consigliere Miotti.

CONSIGLIERE MIOTTI:

Sì, buonasera. Una domanda per l'Assessore De Luca, che ho trovato interessante l'altra volta e se può spiegarla soprattutto per la presenza dei ragazzi questa sera del Roveggio, sono le quote aggiuntive alla tariffa per ogni utenza, 1,50 euro per gli eventi calamitosi rispetto a prima la differenza, e per la pulizia del mare che è un tema ambientale importante. Grazie.

ASSESSORE DE LUCA:

Sì, sono previste delle quote aggiuntive a quello che è il costo effettivo dei costi sostenuti per la raccolta, proprio per andare a far rete con eventuali altri Comuni a livello nazionale che avessero necessità di supportare delle situazioni di emergenza, quindi rientra in una sorta di fondo... Fondo di Solidarietà, esatto, non mi veniva il termine. Grazie.

*INTERVENTO FUORI MICROFONO*

ASSESSORE DE LUCA:

È chiaro, pulizia del mare, eventi calamitosi, quindi c'è necessità di creare questo fondo, che però ricade, appunto, sulle tariffe. Quello che credo pesi maggiormente non è il sostenere un Fondo di Solidarietà, quello che pesa è dover andare a coprire una serie di costi ormai già sostenuti e chiusi per il Comune due anni fa, e che ci sia l'obbligo di andarli a recuperare quest'anno. Per assurdo ipotizziamo un residente che ha preso residenza quest'anno, gli tocca sostenere i costi di due anni fa quando magari era residente su un altro Comune.

PRESIDENTE TEMELLIN:

Lascio la parola al Sindaco, prego.

SINDACO PROVOLI:

Sì, così per spiegare un attimo un quadro generale. Questi sono passi che porteranno la questione legata alla gestione dei rifiuti, non più a livello di singolo Comune, ma sarà creata praticamente una società dei 58 Comuni e quindi nessun Comune più avrà potestà decisionale. Il Bacino diventa

l'interlocutore e ci sarà una società che è in fase di costruzione, i 58 Sindaci hanno approvato la prima bozza di questa società che viene detta in house. Una società in house – mi dilungo un po' per i ragazzi, portate pazienza cari colleghi Consiglieri – è una società interamente pubblica, cioè 100% pubblica di proprietà in quota parte dei singoli Comuni. Un modello è già molto evidente, ad esempio Acque Veronesi; quando vi arriva la bolletta di Acque Veronesi è la società dei 78 Comuni in questo caso. Questa nuova società diventerà esattamente l'omologa, nel campo dei rifiuti, di Acque Veronesi, quindi direttamente anche la copertura del servizio e la tassazione saranno a scapito. All'interno di ogni tariffa il legislatore nazionale impone anche delle ulteriori quote, come diceva bene l'avvocato Consigliere Miotti, come ad esempio lo 0,10 per liberare sostanzialmente il mare dalla plastica. Se voi vedete qualche tipo di filmato anche ultimamente, i nostri mari - soprattutto ne ho visto uno recentemente vicino ai porti delle grandi città Roma, Bari, Venezia - la presenza di rifiuti di plastica sono particolarmente impressionanti. Quindi c'è un'azione di pulizia che naturalmente ha un costo, immaginatevi delle navi che devono essere pagate per calare delle specie di trappole per prendere la plastica e portarla praticamente in impianti per sostanzialmente smaltirla. Per fare questo non è che si può dire lo fa la città di Bari e la città di Venezia, perché il mare evidentemente è sempre in continuo movimento, anche i nostri fiumi portano purtroppo plastica al mare. Quindi il legislatore ha detto “Bene, per ogni utenza diamo lo 0,10 centesimi” che sembra poco, ma per tutte le utenze diventa un elemento importante e per quel che riguarda San Bonifacio siamo intorno ai 1.500, 2.000, 2.500 euro, però immaginatevi i 58 Comuni sono 100.000, nella provincia di Verona siamo in 98 Comuni, immaginatevi quindi anche questo fondo che ha una certa consistenza. Lo stesso per quello che riguarda gli eventi calamitosi; gli eventi calamitosi, come diceva prima il Consigliere, anche la gestione dei rifiuti provocati dagli eventi calamitosi, immaginate le ruspe che vanno dove c'è stata l'alluvione a liberare dai mobili che sono stati rovinati, abbiamo avuto l'esperienza anche a San Bonifacio, per non parlare di Monteforte, vengono le ruspe molte volte dell'esercito che caricano gli elementi che sono andati distrutti dalle piene. Anche questo è un Fondo di Solidarietà che paga questi interventi, perché è accaduto a noi, può accadere a qualcun altro e quindi la solidarietà ci dice costituiamo un fondo. Grazie.

ASSESSORE DE LUCA:

Sì, se posso, anche a copertura di quelle che sono le agevolazioni che sono state riconosciute alla popolazione che ha subito l'evento calamitoso, quindi la sospensione del pagamento delle imposte va a copertura con 1,50 euro per utenza.

PRESIDENTE TEMELLIN:

Grazie. Prego, Consigliere Adami.

CONSIGLIERE ADAMI:

Intanto buonasera, Presidente. Mi riallaccio un po' a quello che aveva accennato il collega Miotti, cioè in questo piano tariffario ci sono 10 centesimi per utente, se non ho capito male, per il recupero dei rifiuti in mare e 1,50 euro per utente per eventi calamitosi. Facevo una piccola considerazione io e la faccio ancora più volentieri, vista la presenza in pubblico delle giovani generazioni, che spesso e volentieri si prestano ad alzare la mano e l'attenzione su tematiche ambientali, magari forse più di quanto lo facciamo noi. Qui è la dimostrazione pratica che il tema ambientale costa, cioè non è un tema ideologico, a volte se ne parla magari in altri termini, ma a volte no, si dice che non bisogna affrontarlo con ideologia, etc. Qua c’è poca ideologia, qua ci sono costi vivi, questi sono cosi che entrano nelle bollette delle famiglie di San Bonifacio e degli altri Comuni, tant'è che chi ha deciso di fare questo piano tariffario addirittura si parla di Fondo di

Solidarietà, evidentemente il tema è così grave che per i territori colpiti sono talmente alti i costi, che non si può scaricare su tutti questi territori così circoscritti il costo del recupero del materiale, etc. Quindi mi piaceva fare questo piccolo ragionamento; se qualcuno pensasse che il tema ambientale, nella sua accezione più larga del termine che si si può affrontare in mille maniere, però c'è tutto e adesso lo paghiamo, anzi cominciamo a pagarlo perché questa è la prima volta che io vedo qualcosa del genere in un piano tariffario. Sta a voi che questo 1,50 euro per gli eventi calamitosi, che saranno sempre più frequenti, fra qualche anno non sia 5, 6 o 7 euro. Questa era una riflessione, ma la lascio a voi.

PRESIDENTE TEMELLIN:

Grazie, Consigliere Adami. Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Non vedo richieste, quindi procediamo con la votazione.

Siamo sempre 13 presenti.
Favorevoli? 8.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? 5.
Il Consiglio Comunale approva le tariffe TARI per l'anno 2024 e le relative agevolazioni.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.
Favorevoli? 8.
Astenuti? 5. Grazie, quindi è immediatamente eseguibile.

Abbiamo già finito i punti all'ordine del giorno di questa sera, ringrazio i presenti, ringrazio il pubblico presente e a casa, ringrazio la classe che è qui presente, se avete domande, avete un sacco di persone che possono rispondervi.

# COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 –Tel. 0456132611 – Fax 0456101401


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARTA TEMELLIN
*Documento firmato digitalmente*
*(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL SEGRETARIO GENERALE
MASSIMO DI MARCO
*Documento firmato digitalmente*
*(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

---

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

---

# Comune di San Bonifacio

Regione Veneto – Provincia di Verona

## TARIFFE TA.RI.

anno 2024

**Allegato A)** Alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del

# Il totale dei costi, così come riportato nel Piano Finanziario approvato dal Consiglio di Bacino e recepito dal Comune con deliberazione consiliare n. ___ del _____ è il seguente:

| | previsione 2024 | |
|---|---|---|
| | €/a | IVA |
| **TOTALE COSTO DEL SERVIZIO** | ***2.523.055,00*** | |
| Di cui COSTI FISSI | *922.518,00* | |
| Di cui COSTI VARIABILI | *1.600.537,00* | |
| **TOTALE COSTO DEL SERVIZIO (iva icl)** | ***2.523.055,00*** | |

L'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", ha la seguente suddivisione dei costi del servizio (importo comprensivo di iva ). La suddivisione scelta è avvalorata della pluriennale esperienza che il Comune di San Bonifacio può vantare nella raccolta differenziata: In particolare si tiene conto dell'introduzione, fin dal gennaio 2014, del "porta a porta spinto": vengono quindi attribuiti alle utenze domestiche il 59% del totale dei costi, e alle utenze non domestiche il 41%.

| | ***Utenze Domestiche*** | ***Utenze non domestiche*** | ***Totale*** |
|---|---|---|---|
| **Costi fissi** | 544.286 | 378.232 | **922.518** |
| **Costi variabili** | 944.316 | 656.221 | **1.600.537** |
| **TOTALE** | **1.488.602** | **1.034.453** | **2.523.055** |
| Suddivisione Copertura dei Costi | 59% | 41% | 100% |

## UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²), per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

**TFd(n, S) =** Quf • S • Ka(n)

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

S = Superficie dell'abitazione (m²)

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:
TVd = Quv • Kb (n)• Cu
dove:
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare.
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).
Quv = Qtot / nN(n) • Kb(n)
dove:
Qtot = Quantità totale di rifiuti
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

I Coefficienti applicati per le utenze domestiche sono i seguenti: ka standard indicati dal DPR 158/1999; kb definiti secondo le linee guida elaborate dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (ARPAV) in base ai dati locali registrati nella Regione Veneto. Vengono confermati i Kb applicati storicamente dal Comune di San Bonifacio nella determinazione della Tarsu sperimentale, della TIA1, della TARES e TARI dal 2014 al 2023

| Numero componenti | Ka applicato | Kb applicato (ARPAV) |
|---|---|---|
| 1 componente | 0,80 | 0,74 |
| 2 componenti | 0,94 | 1,20 |
| 3 componenti | 1,05 | 1,33 |
| 4 componenti | 1,14 | 1,46 |
| 5 componenti | 1,23 | 1,60 |
| 6 o più componenti | 1,30 | 1,80 |

Quota Unitaria Fissa della Tariffa Utenze Domestiche: 0,55
Quota Unitaria Variabile della Tariffa Utenze Domestiche: 96,67

## UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

**TFnd(ap, Sap) = Qapf • Sap(ap) • Kc(ap)**

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

**TVnd(ap, Sap)** = Cu • Sap (ap) • Kd(ap)

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Quota Unitaria fissa delle Utenze Non Domestiche: 0,92

Quota Unitaria Variabile delle Utenze Non Domestiche: 0,187319

I coefficienti kc (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, per l'attribuzione della tariffa fissa) e kd (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, per l'attribuzione della tariffa fissa) sono scelti secondo la tabella che segue, tra il minimo e il massimo previsti dal DPR 158/99, in base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, e tenendo conto delle disposizioni normative TARI nonché delle linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'Elaborazione delle Tariffe predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.

In particolare i kc e kd applicati sono i massimi ad eccezione delle categorie 1, 7, 8, 22, 23, 24, 27.

| Cod. categoria | Descrizione categorie | Kc applicato | Kd applicato |
|---|---|---|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto | 0,40 | 3,28[1] |
| 2 | Cinematografi, teatri | 0,43 | 3,50 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,60 | 4,90 |
| 4 | Campeggi, Distributori carburante, impianti sportivi | 0,88 | 7,21 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,64 | 5,22 |
| 6 | Esposizioni, Autosaloni | 0,51 | 4,22 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,64 | 10,00 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,08 | 8,88 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,25 | 10,22 |
| 10 | Ospedali | 1,29 | 10,55 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,52 | 12,45 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,61 | 5,03 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria,, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 1,41 | 11,55 |
| 14 | Edicole, farmacia,tabaccaio, plurilicenze | 1,80 | 14,78 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,83 | 6,81 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,78 | 14,58 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,48 | 12,12 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,03 | 8,48 |
| 19 | Carrozzeria, autoofficina, elettrauto | 1,41 | 11,55 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,92 | 7,53 |
| 21 | Attività artigianali di produzione di beni specifici | 1,09 | 8,91 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,57 | 50,00 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 7,63 | 40,00 |
| 24 | Bar, caffe', pasticceria | 3,96 | 33,00 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,76 | 22,67 |
| 26 | Pluirilicenze alimentari e/o miste | 2,61 | 21,40 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio[2] | 7,17 | 58,76 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 2,74 | 22,45 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentare | 6,92 | 56,78 |
| 30 | Discoteche, night club | 1,91 | 15,68 |

[1] Il Kd effettivo viene ridotto del 90% ed è quindi pari a 0,32- vedi agevolazioni/riduzioni

[2] Il Kd effettivo viene ridotto tenendo conto del coefficiente di equità che è 0,82 del kd minimo, risultando quindi pari a 48,19 – vedi agevolazioni/riduzioni

Di seguito le tariffe per le utenze “domestiche” e “non domestiche”

# UTENZE DOMESTICHE - 2024

| **UTENZE DOMESTICHE** | PARTE FISSA (€/mq) | PARTE VARIABILE (€/utenza) |
|---|---|---|
| 1 componente | 0,43921 | 71,53897 |
| 2 componenti | 0,51607 | 116,00914 |
| 3 componenti | 0,57646 | 128,57679 |
| 4 componenti | 0,62587 | 141,14445 |
| 5 componenti | 0,67528 | 154,67885 |
| 6 o più componenti | 0,71371 | 174,01371 |

# UTENZE NON DOMESTICHE – 2024

| | UTENZE NON DOMESTICHE | PARTE FISSA (€/mq) | PARTE VARIABILE (€/mq) | TOTALE TARIFFA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,36790 | 0,06144 | 0,42934 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,39549 | 0,65562 | 1,05111 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,55185 | 0,91787 | 1,46972 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,80938 | 1,35057 | 2,15995 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,58864 | 0,97781 | 1,56645 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,46907 | 0,79049 | 1,25956 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,50839 | 1,87544 | 3,38383 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,99333 | 1,66340 | 2,65673 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,14969 | 1,91441 | 3,06410 |
| 10 | Ospedali | 1,18648 | 1,97622 | 3,16270 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,39802 | 2,33213 | 3,73015 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,56105 | 0,94222 | 1,50327 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 1,29685 | 2,16354 | 3,46039 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,65555 | 2,76858 | 4,42413 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,76339 | 1,27565 | 2,03904 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,63716 | 2,73112 | 4,36828 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,36123 | 2,27031 | 3,63154 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,94734 | 1,58847 | 2,53581 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,29685 | 2,16354 | 3,46039 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,84360 | 1,41293 | 2,25653 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,00253 | 1,66902 | 2,67155 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,12302 | 9,36579 | 14,48881 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 7,01771 | 7,49423 | 14,51194 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,64222 | 6,18404 | 9,82626 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,53852 | 4,24654 | 6,78506 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,40055 | 4,00864 | 6,40919 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,59462 | 11,00690 | 17,60152 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 2,52012 | 4,20533 | 6,72545 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 6,36468 | 10,63601 | 17,00069 |
| 30 | Discoteche, night club | 1,75673 | 2,93717 | 4,69390 |

## Le riduzioni applicabili sono quelle previste dall'articolo 18 del Regolamento per la disciplina del tributo TARI:

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata da specifica documentazione.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota varabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
   b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
4. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
5. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche o gli ecocentri comunali.
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relative dichiarazione.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo fino ad un tetto massimo del 70%. Il limite del 70% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio.

Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. u) del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico . Ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{Qdich}{K(S, ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Qdich la quantità di rifiuti avviata al riciclo, K (S,ap) il coefficiente Kd di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo. Per ”superficie assoggettata al tributo” si intende unicamente la superficie ove si producono in via esclusiva o prevalente rifiuti urbani avviati al riciclo autonomamente dall’utente.

La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente.

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente come previsto dall’art. 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022. La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni :

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali : denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA , codice utente;

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, affettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

La documentazione così prodotta sarà sottoposta a valutazione da parte dell’ufficio ecologia del Comune che dovrà esprimere parere favorevole o negativo in merito alla richiesta di agevolazione presentata.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il Comune comunica l’esito della verifica all’utente. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## Ulteriori agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per la disciplina del tributo TARI

**1.** Al fine di tutelare il reddito delle famiglie con figli e supportare in maniera paritetica le istituzioni culturali e formative nel territorio del Comune, per la categoria **1** delle utenze non domestiche (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) l'indice Kd viene ridotto della percentuale del 90% per il carattere sociale rivestito da tali strutture

**2.** In base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, al fine di calibrare le tariffe applicate viene stabilito un coefficiente di equità per la categoria n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) pari a 0,82 del kd minimo.

**3.** In base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, data la comprovata minore produzione di rifiuti, la parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale pari al 50% nei confronti delle utenze domestiche che, dalla banca dati dell'anagrafe del Comune, risultino composte da unico occupante dell'immobile e con età superiore ai settanta anni alla data del 01 gennaio 2024.

**4.** Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sono assoggettabili alla sola parte fissa qualora atte a produrre rifiuti urbani; sono invece assoggettabili alla tassa sia fissa che variabile le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

**5.** Le agevolazioni di cui ai precedenti punti 1.2.3.4 sono stimate in €. 30.000 e vengono poste a carico della fiscalità generale di bilancio ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147.